

03-03-2016

Deliberazione n. 37

Approvazione Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tre**, del mese di **marzo**, alle ore **09:00** e seguenti, in Assisi, nella Sede Comunale di "Palazzo dei Priori", si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Lunghi Antonio	Sindaco f.f.	Presente
Cannelli Lucio	Assessore	Presente
Fortini Moreno	Assessore	Presente
Morosi Serena	Assessore	Presente
Falaschi Monia	Assessore	Assente

Assume la presidenza il dott. arch. Antonio Lunghi

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Claudia Bianchi

Il Relatore: Sindaco f.f. Lunghi Antonio

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 02-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

Con allegati

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'art 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.";

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

-la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto "legge n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che precisa, per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della «corruzione», che viene quindi data per presupposta. La Circolare stessa precisa inoltre che in questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del libro II del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

-il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l'art. 31, il testo dell'art. 54-bis introducendo l'A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'art. 19, co. 5) ha stabilito che l'A.N.AC. «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165»;

-la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower);

Con il presente atto si intendono adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante, in particolare il dipendente (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse;

Dato atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune di Assisi dell'approvazione della procedura di "segnalazione";

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Claudia Bianchi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti, legalmente resi,

DELIBERA

Per quanto esposto:

- 1) di approvare il documento recante "*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)*", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare ampia diffusione al personale del Comune di Assisi dell'approvazione della suddetta procedura;
- 4) di dare atto che si provvederà all'inserimento della procedura di che trattasi all'interno dell'Elenco dei procedimenti amministrativi Ufficio Risorse Umane.
- 5) di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4° comma del D.Leg.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower).ù

Con il presente atto si intendono adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante, in particolare il dipendente (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse.

L'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, dipendente pubblico del Comune di Assisi, oggettive indicazioni operative circa:

- a) il destinatario della segnalazione, indicato nel Responsabile della prevenzione della corruzione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, che vengono compilati direttamente on line dal segnalante accedendo al sito del fornitore del software con le proprie credenziali e seguendo la modulistica web (web-form) espressamente creata per tale scopo; nella stessa sezione deve essere presente il manuale operativo con le istruzioni per la compilazione e l'invio. In aggiunta viene creato un collegamento a tale portale dal sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" -> "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" -> "Accesso al sistema per le segnalazioni"
- c) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

Procedure di segnalazione

Art. 1) Soggetti del sistema di segnalazione

- Il Comune di Assisi individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito **RPC**), il soggetto destinatario delle segnalazioni;
- Per quel che riguarda i soggetti direttamente tutelati, l'art. 54-bis si riferisce specificamente ai dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita in modo sicuro e riservato (per la massima tutela del segnalante) grazie ad un applicativo informatico semplice ed efficace, accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet, ecc).

Art. 2) Sistema di segnalazione

- Il Sistema garantisce il massimo livello di sicurezza e di riservatezza per tutto il processo di gestione della segnalazione, incluse tutte le comunicazioni tra il segnalante e il **RPC**. Il processo informatizzato prevede l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato al **RPC** che svolge l'istruttoria.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

Art. 3) Contenuti della segnalazione

- Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
- Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
- In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
- In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Art. 4) Condizioni per la tutela

- Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Come previsto dall'art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».

Art. 5) Procedure per la segnalazione

- il segnalante accede all'applicativo di gestione delle segnalazioni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, al segnalante il sistema assegna un codice identificativo utile per i successivi accessi. Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione o nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al Responsabile della prevenzione della corruzione; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

Art. 6) Attività di accertamento delle segnalazioni

- il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 20 giorni.
- i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica del fornitore del software e dalla politiche di sicurezza più restrittive previste nel Manuale operativo per l'utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni; il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

dott. arch. Antonio Lunghi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Claudia Bianchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 09.03.2016

IL MESSO COMUNALE

al 24.03.2016

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0008908 del 09.03.2016.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.